

r.g. 5766/18



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO**

Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis,
all'udienza del 04.07.2019, a seguito di discussione e udite le conclusioni
delle parti, uscito dalla Camera di Consiglio, ha pronunciato con motivi
contestuali la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 5766/2018 R.G. Sezione Lavoro, avente ad
oggetto: "*Ripetizione di indebito*" e vertente

TRA

PISCIOTTA VITTORIANO (PSCVTR53C23G230T) - avv. DIODATI PAOLO
(DDTPLA76T31I438S);

RICORRENTE

E

INPS (02121151001) - avv. SCIARAFFA EMILIA;

RESISTENTE

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 26.11.2018, la parte ricorrente di cui in
epigrafe chiedeva al giudice del lavoro di dichiarare nullo il provvedimento



r.g. 5766/18

dell'Inps del 21.10.2016, a mezzo del quale l'istituto aveva proceduto al ricalcolo della pensione di anzianità anticipata cat. ET00486889 da € 2.325,71 a € 2.122,81, escludendo la ricongiunzione gratuita dei periodi di servizio militare e procedendo alla trattenuta del 20% sulla prestazione in godimento.

Instauratosi il contraddittorio, parte resistente si costituiva in giudizio tardivamente in data 03.07.2019, concludendo come in atti.

Il ricorso non è fondato e va respinto.

Si osserva in diritto che, come è noto, in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico (Cass. S.U. 18046/10; nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall'Ente previdenziale in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata). In altri termini, è a carico esclusivo dell'*accipiens* l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto (Cass. 2739/16).

Nel caso di specie, da quanto è possibile intendere dalla documentazione offerta in comunicazione, la parte ricorrente aveva in precedenza ottenuto la pensione in godimento al personale dipendente da pubblici servizi di trasporto cat. ET 00486889, grazie al riconoscimento di periodi figurativi per l'espletamento di servizio militare dal 15.05.1975 al 26.06.1976. Tale beneficio figurativo, di cui la stessa parte ricorrente non produce alcun documento di riscontro, non ottemperando ai propri oneri probatori così come delineati in precedenza, è stato successivamente escluso dall'Inps, il quale, con provvedimento del 21.10.2016, ha dapprima interrotto la prestazione in godimento, e, successivamente, con missiva del



r.g. 5766/18

28.10.2016, in accoglimento di una istanza avanzata dallo stesso ricorrente, ha riconosciuto la diversa prestazione di anzianità cat. VO 13553177, con la medesima decorrenza della precedente (giugno 2015), anche se con la previsione di un minore importo mensile e, quindi, con l'evidente maturazione di un indebito oggettivo.

Peraltro, non può essere obliterato il dato che la parte ricorrente ha proceduto a chiedere la declaratoria di nullità solo dell'indebito (della cui entità non vi è traccia né nel ricorso né nella documentazione allegata) e non anche a impugnare la revoca della prestazione di cat. ET, tenuto anche conto che l'Inps ha proceduto al riconoscimento di quella di cat. VO a seguito di domanda avanzata proprio dal Pisciotta. Non viene meno, in altri termini, il presupposto giuridico dell'indebito, costituito dalla revoca della prestazione in godimento al personale dipendente da pubblici servizi di trasporto cat. ET 00486889, a seguito del mancato riconoscimento dei contributi figurativi di cui il ricorrente, neppure in questa sede, ne ha dimostrato l'esistenza.

In secondo luogo, la parte ricorrente ha chiesto l'annullamento della procedura di indebito ai sensi dell'art. 52 l. 88/89, stante l'assenza di dolo in capo all'*accipiens*.

Anche tale motivo risulta essere infondato. Infatti, l'art. 52 l. 88/89, così come novellato dalla l. 412/91 esclude l'indebito *"in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato"*. Nel caso che qui occupa, invece, non solo il pagamento della pensione cat. ET 00486889 è occorso in base a provvedimento non definitivo (cfr. *expressis verbis* la missiva Inps del 26.06.2015, in atti), ma l'indebito si è determinato in base alla caducazione del presupposto della contribuzione figurativa e non in virtù di un errore da parte dell'istituto.

Nulla per le spese processuali in quanto l'istituto non ha espletato attività difensiva.

P. Q. M.



r.g. 5766/18

- 1) rigetta il ricorso;
 - 2) nulla per le spese processuali.
- Nocera Inferiore, 04.07.2019.

Il Giudice del lavoro
dott. Angelo De Angelis

